

SIXT SPA

Servizi Innovativi per il Territorio S.p.A.

Indice

1. Dati di sintesi e informazioni generali
2. Relazione sul Governo Societario

SIXT S.p.A.

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Comune di Corato

Capitale sociale euro120.000,00 (interamente versato)

Codice fiscale, Partita IVA e iscrizione registro delle imprese di Bari n. 07086860728

Sede legale in Corato, P.zza XX Settembre 32

Sito: www.sixtspa.it

1.1 ORGANI SOCIALI

1.1.1 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

In carica per il triennio 03/2022/2025 fino all'approvazione del bilancio 2024

Presidente C.d.A.

Amministratore delegato

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Avv. Grazia Tarantini

Dott. Giuseppe Farino

Ing. Luigi Zucaro

D.ssa Maria Stella Tarantini

Sig.ra Stefania Tresca

1.1.2 Collegio sindacale

In carica per il triennio 03/2022/2025 fino all'approvazione del bilancio 2024

Presidente:

Dr. Marcello Tarantini

Sindaci effettivi:

Rag. Filomena Patruno

Dott. Pierfrancesco D'Andria

Sindaci supplenti:

Dr. Giuseppe Cannillo

D.ssa Maria Pulpo

1.1.3 Revisione Legale

In carica fino all'approvazione del bilancio 2024

Dott. Vito Strippoli

2. SIXT SPA

RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO AI SENSI DELL'ART. 6 D. LGS.175/2016

➤ Premessa

Il Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175, "*Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 settembre 2016, n. 210 (qui di seguito "TUSP") contiene il riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle Amministrazioni pubbliche.

In particolare, l'articolo 6 del Testo Unico – "*Principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico*" (1) ha introdotto adempimenti in materia di *governance* delle società a controllo pubblico. Più precisamente, i commi da 2 a 5 dell'art. 6 del T.U. dettano una serie di disposizioni finalizzate all'introduzione delle buone pratiche gestionali.

Le disposizioni richiamate impongono, concretamente, l'adozione di procedure di allerta della crisi (art. 6 comma 2), mentre gli altri strumenti di governo societario sono previsti da una norma di indirizzo (art.6 comma 3), che rimette alle singole società l'opportunità di valutarne l'integrazione con gli strumenti di *governance* già esistenti, dando conto nella presente relazione delle ragioni di una mancata adozione.

¹ Art.6. *Principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico*

1. Le società a controllo pubblico, che svolgano attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato, in deroga all'obbligo di separazione societaria previsto dal comma 2-bis dell'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, adottano sistemi di contabilità separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi e per ciascuna attività.
2. Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4.
3. Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, le società a controllo pubblico valutano l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti:
 - a) Regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;
 - b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;
 - c) codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;
 - d) programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea.
4. Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio d'esercizio.
5. Qualora le società a controllo pubblico non integrino gli strumenti di governo societario con quelli di cui al comma 3, danno conto delle ragioni all'interno della relazione di cui al comma 4.

- SIXT SPA come società *in house*

L'attività di SIXT SPA

SIXT SPA è una società per azioni sottoposta al controllo totalitario del Comune di Corato, che detiene attualmente il 60% del Capitale Sociale.

In base al suo Statuto societario, SIXT SPA ha per oggetto la gestione dei servizi inerenti le attività di liquidazione, accertamento e riscossione, volontaria e coattiva, dei tributi e di altre entrate del Comune di Corato, e delle attività connesse, complementari, accessorie ed ausiliarie indirizzate al supporto delle attività di gestione tributaria e patrimoniale.

La società, nell'ambito dell'oggetto sociale, può porre in essere operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie e commerciali, tecnico scientifiche purché strettamente strumentali al conseguimento di finalità ricomprese nell'oggetto sociale nonché assumere per il raggiungimento dei fini medesimi, partecipazioni in Enti, Associazioni, Consorzi, Società a capitale misto pubblico-privato, purché l'eventuale svolgimento di attività finanziarie e l'assunzione di partecipazioni non avvenga in via prevalente né nei confronti del pubblico, e comunque, venga svolta nell'osservanza delle prescrizioni contenute nel D.Lgs. n. 385 del 1 settembre 1993 ed ulteriori normative in materia.

Nell'esercizio delle proprie attività, SIXT SPA, avuto riguardo alle finalità pubbliche ed alla natura pubblica delle attività da assolvere, si attiene a principi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza.

I requisiti dell'*in house providing*

La Società è concessionaria esclusiva da parte del Comune di Corato dei servizi inerenti le attività di liquidazione, accertamento e riscossione, volontaria e coattiva, dei tributi e di altre entrate del Comune di Corato, e delle attività connesse, complementari, accessorie ed ausiliarie indirizzate al supporto delle attività di gestione tributaria e patrimoniale.

L'affidamento in house consiste nell'autoproduzione di beni, servizi e lavori da parte della pubblica amministrazione.

Con l'affidamento in house, la PA si rivolge ad un soggetto esterno, nello specifico ad una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato, mantenendo su di esso uno stretto controllo, derogando all'obbligo di ricorrere al mercato. Si può affermare, quindi, che è la stessa pubblica amministrazione a svolgere i servizi.

Occorre approfondire cosa prevede in merito il nuovo codice dei contratti pubblici, il D.Lgs.n. 36/2023 e cosa cambia rispetto al vecchio codice.

L'espressione "affidamento in house" indica la possibilità da parte della stazione appaltante di provvedere in proprio (in house, appunto) all'esecuzione di un servizio per mezzo di un soggetto che ha un legame molto stretto con essa.

L'art. 3 comma 1 lett. e) dell'allegato I.1 del nuovo codice appalti definisce affidamento in house:

"l'affidamento di un contratto di appalto o di concessione effettuato direttamente a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato definita dall'articolo 2, comma 1, lettera o), del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al D.Lgs. 175/2016, e alle condizioni rispettivamente indicate dall'articolo 12, paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva 24/2014/UE e dall'articolo 17, paragrafi 1, 2 e 3 della direttiva 23/2014/UE, nonché, per i settori speciali, dall'articolo 28, paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva 24/2014/UE."

L'affidamento in house implica una situazione molto particolare: una stretta relazione tra chi affida e chi riceve l'affidamento. Questo legame dovrebbe permettere un affidamento diretto lecito dell'appalto o del servizio. La legittimità eventualmente esistente, cioè la possibilità che la pubblica amministrazione non organizzi una gara ad evidenza pubblica, è dovuta al fatto che nella sostanza la pubblica amministrazione affida a se stessa il servizio e non ad un terzo (visto il legame così stretto con l'affidatario, tanto da considerarlo un tutt'uno con essa).

Va chiarito in questa relazione ed in questo momento storico cosa si intende per affidamenti in house secondo il nuovo codice appalti in continuità con il vecchio codice abrogato (d.lgs. n. 50/2016).

La disciplina della procedura prevista all'art. 7 D.Lgs.n. 36/2023 (nuovo codice appalti) parla di "principio di auto-organizzazione amministrativa", un concetto di ampio respiro che comporta massima autonomia dell'ente nello stabilire le modalità attraverso le quali garantire l'esecuzione dei lavori o la prestazione di beni e servizi alla collettività. Tra queste è incluso l'affidamento in house.

Il comma 1 segna il perimetro di applicazione del principio di auto-organizzazione e fa riferimento anche ai beni, non solo ai servizi, superando in questo modo un dubbio interpretativo suscitato dalla limitazione contenuta nell'art. 192 del vecchio codice D.Lgs. 50/2016.

Secondo il nuovo codice le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente, nel rispetto della disciplina del codice e del diritto dell'Unione Europea, l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso:

- l'autoproduzione;
- l'esternalizzazione;
- la cooperazione.

La Corte di giustizia ha avuto modo spesso di ribadire che il diritto UE non impone il mercato, ma il semplice rispetto della libera concorrenza se si sceglie di rivolgersi al mercato. Se un risultato può essere raggiunto prima e meglio attraverso l'autoproduzione, la pubblica amministrazione può farlo (e in alcuni casi deve farlo) poiché l'obiettivo è quello di curare gli interessi della collettività.

L'art. 7 D.Lgs. 36/2023 chiarisce che, se si decide di optare per un affidamento in house, si deve fare nel pieno rispetto dei principi del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato.

Le stazioni appaltanti devono adottare, per ogni affidamento, un provvedimento motivato nel quale indicare i vantaggi previsti con l'affidamento in house per la collettività. Devono dar conto, poi, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione (anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche). In via generale, viene escluso l'obbligo di dimostrare la situazione di "fallimento del mercato" e di esporre le ragioni che giustificano il ricorso all'istituto, mentre rimane la valutazione della congruità economica dell'offerta.

Per dimostrare i vantaggi economici si può procedere anche ad un confronto con gli standard di riferimento della società Consip S.p.a. e di altre centrali di committenza con parametri ufficiali elaborati da enti regionali nazionali/esteri oppure con gli standard offerti dal mercato.

Si nota quindi una semplificazione della motivazione rispetto all'art. 192 comma 2 del d.lgs. n. 50/2016, una motivazione molto più legata ad una questione economica e sociale (le ricadute positive sul piano sociale rientrano tra le esternalità da valutare ai fini della scelta del modello gestionale) che a ragioni giuridico-formali.

Il codice appalti prevede 2 livelli di complessità della motivazione, a seconda dell'oggetto del contratto:

- per i servizi all'utenza bisogna dar conto ed evidenziare i vantaggi per la collettività da un punto di vista qualitativo, dell'universalità del servizio, di risparmio di tempo e del razionale impiego delle risorse;
- per i servizi strumentali alla pubblica amministrazione è sufficiente dare una motivazione più snella con riferimento alla riduzione di tempi e costi sulla base di parametri predeterminati e oggettivi di raffronto. Ai fini della legittimità dell'affidamento in house occorre fornire una motivazione incentrata soprattutto su ragioni di convenienza economica, anche con riferimento a parametri oggettivi e predeterminati di rapporto qualità/prezzo. Più nello specifico si è fatto riferimento agli standard della società Consip S.p.a. (società per azioni partecipata al 100% dal Ministero dell'Economia e delle Finanze).

Adesso qui ed ora è essenziale meglio definire l'affidamento in house tra vecchio e nuovo codice appalti anche in relazione all'elenco Anac

Oltre a notare una certa semplificazione della procedura di affidamento in house, si sottolinea anche un altro aspetto importante. Nell'art. 192 del vecchio codice appalti si parlava di un "Elenco Anac" delle società in house, un elenco dettagliato delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che

operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house. L'iscrizione avveniva previa domanda e previa verifica del possesso di determinati requisiti. L'elenco è stato anche oggetto di provvedimento da parte di Anac (linee guida Anac affidamento società in house n. 7).

Tuttavia nelle prime versioni del D.Lgs. 36/2023 non vi erano richiami a questo elenco Anac, tanto da far allarmare il presidente dell'Autorità, il quale ha formalizzato le proprie perplessità in merito sottolineando l'importanza dell'elenco e soprattutto dell'istruttoria che ne caratterizzava l'accesso (osservazioni di Anac in relazione all'atto del governo sottoposto a parere parlamentare n.19).

Nella versione definitiva del codice appalti, che è quella divenuta efficace dal 1 luglio 2023, pare che il legislatore abbia tenuto in considerazione l'osservazione del Presidente e, pur non facendo un richiamo esplicito all'elenco in questione, riserva all'Anac specifici compiti di presidio sulle informazioni riguardanti tale tipologia di affidamenti.

Questo collegamento tra vecchio e nuovo codice è stato sottolineato anche dalla deliberazione della Corte dei conti Veneto n. 145/2023. In un passaggio si sottolinea come, all'onere di motivare il mancato ricorso al mercato, corrisponda l'obbligo informativo di cui all'art. 23 D.Lgs. 36/2023. Il comma 5 dell'art. 23, infatti, prevede che Anac individui le informazioni che le stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere alla banca dati nazionale dei contratti pubblici, inclusi gli affidamenti diretti a società in house.

Tuttavia sul sito Anac si trova un avviso:

Si comunica che dal 1° luglio 2023 non è più operativo l'elenco delle società in house gestito da ANAC, previsto dal D.Lgs. 50/2016 che è stato abrogato dall'art. 226 c.1 del D.Lgs. 36/2023.

Quanto all'affidamento in house di livello locale, va detto che il co. 3 dell'art. 7 D.Lgs. n.36/2023 indica che l'affidamento in house di servizi di interesse economico generale di livello locale (è il caso di SIXT SpA) è disciplinato dal D.Lgs.n. 201/2022, il decreto di riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.

Nello specifico si fa riferimento agli articoli 14 e 17 del D.Lgs.n. 201/2022. L'art. 14 definisce le forme perseguibili di gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, tra le quali è previsto l'affidamento in house providing; l'art. 17 è interamente dedicato al modello in house providing. Entrambi gli articoli dimostrano la superiorità (per risultati attesi e aspetto economico) del ricorso all'in house.

Prendendo in considerazione l'art. 14 comma 1 D.Lgs. n. 36/2023 secondo cui si può ricorrere all'affidamento in house "nei limiti fissati dal diritto dell'Unione europea", **si può dedurre che è comunque garantita la continuità con le condizioni del vecchio codice**. I riferimenti normativi per la definizione dell'in house possono riscontrarsi:

- nella direttiva 2014/23/UE (art. 17 riferito all'aggiudicazione dei contratti di concessione);
- nella direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici;
- nell'art. 28 della direttiva 2014/25/UE sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali.

L'affidamento a società in-house consente alla Pubblica Amministrazione di mantenere un controllo diretto sulla gestione del servizio, riducendo il rischio di opportunismi e migliorando la capacità di intervenire tempestivamente nelle fasi operative. Ciò si traduce in una maggiore flessibilità gestionale e in un'ottimizzazione delle risorse pubbliche, che rispondono più efficacemente agli interessi della collettività.

Le società affidatarie sono tenute al rispetto dei requisiti soggettivi disciplinati dagli art. 4 e 16 D.Lgs. n.175/2016 (Testo unico sulle società a partecipazione pubblica).

Per effetto della citata continuità con le condizioni del vecchio codice, i requisiti per l'*in-house providing*, sono i seguenti:

- 1) **"Controllo analogo"**: (cfr. articolo 5 lettera (a) del Codice degli Appalti secondo cui "*l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi*"), con l'espreso riconoscimento che tale controllo analogo può essere esercitato congiuntamente anche da più amministrazioni (cfr. articolo 5 comma 4 Codice degli Appalti).

A tale proposito, l'articolo 5 comma 5 del Codice degli Appalti prevede che le amministrazioni

aggiudicatrici esercitano su una persona giuridica un controllo analogo congiunto quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- Presenza di rappresentanti delle amministrazioni negli organi decisionali della società: (cfr. articolo 5, comma 5, lettera (a) secondo cui: “*gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti*”);
- Controllo sugli obiettivi strategici e le decisioni significative della Società (cfr. articolo 5, comma 5, lettera (b) secondo cui: “*tali amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica*”);

- La società non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni di riferimento (cfr. articolo 5, comma 5, lettera (c) secondo cui: “*la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti*”).

2) **Fatturato di almeno 80% verso l'amministrazione di riferimento o in esecuzione dell'affidamento dalla stessa ricevuto:** (cfr. articolo 5 lettera (b) del Codice degli Appalti secondo cui: “*oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi*”);

3) **Nessuna partecipazione di soci privati, salvo deroghe di legge:** (cfr. articolo 5 lettera (c) del Codice degli Appalti secondo cui: “*nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o potere di veto previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata*”).

L'assetto organizzativo previsto dallo Statuto e dai patti parasociali del 29-12-2021

Si evidenzia che ai sensi di legge e dell'art. 32 dello Statuto, il Comune di Corato esercita sulla SIXT SPA

1) “**Controllo analogo** secondo cui “Il socio svolge nei confronti della Società l'esercizio del controllo gestionale, economico e finanziario analogo a quello esercitato sui propri uffici e servizi. L'Amministratore delegato sottoporà, in attuazione a quanto disposto dall'art. 2497 e seguenti del codice civile, la propria attività al controllo del Comune di Corato, il quale, ai fini legali suddetti, verificherà periodicamente l'attività svolta dall'Amministratore Delegato in termini di opportunità, efficienza ed efficacia delle scelte poste in essere, in relazione agli indirizzi strategici formulati annualmente dal Comune di Corato in sede di Documento Unico di Programmazione, Piano Esecutivo di gestione e/o altro atto di indirizzo programmatico. Il controllo verrà esercitato altresì per gli aspetti più operativi, quali la legittimità di atti che impegnano la società verso terzi e l'opportunità dei medesimi sia in ottica economica e finanziaria, che amministrativa. Il Comune per l'esercizio del controllo analogo riceve periodicamente dall'Amministratore delegato una relazione sull'andamento delle attività dei costi e dei ricavi di gestione e sui principali atti e contratti aziendali. I reports e gli atti programmatici relativi alle attività, agli investimenti, alle risorse finanziarie, alle politiche del personale e ai piani di produzione dovranno essere sottoposti preventivamente all'approvazione del Comune ai fini dell'efficace esercizio dell'attività di direzione e coordinamento ai sensi di legge. Il Comune esercita nei confronti della società un controllo in termini di indirizzo, attraverso:

- il Contratto di Servizio nel quale, oltre alle norme civilistiche in materia di contratti, sono esplicitati gli obiettivi generali e specifici, le misure e le azioni per il raggiungimento degli obiettivi stessi, la quantificazione delle risorse messe a disposizione con distinzione fra quelle monetarie, umane e strumentali, i livelli di qualità da mantenere in sede di risultato e in sede operativa, le linee generali di conduzione amministrativa del servizio ed eventualmente i livelli di redditività da raggiungere. Qualora la natura del servizio lo consenta, dovrà essere inserita nel contratto la previsione finanziaria in termini di entrate e uscite monetarie con relativa tempistica;
- il controllo della rispondenza fra gli obiettivi fissati per la società e gli indirizzi generali del consiglio Comunale, questi ultimi desumibili sia dai documenti programmatici adottati o approvati, sia dai verbali delle sedute del Consiglio Comunale stesso.
- L'eventuale regolamento per il controllo analogo delle società partecipate emanato dal socio Comune di Corato.

- Eventuali Regolamenti per il controllo delle Società partecipate emanati dal Socio Comune di Corato saranno immediatamente resi esecutivi anche apportando, ove necessario, eventuali variazioni statutarie;

2) “Fatturato”:

- In relazione all'articolo 5, 1° comma, lettera (b) del citato Codice degli Appalti, all'articolo 16, comma 3, D. Lgs. n.175/2016 che cita nello specifico che l'81% del fatturato della Società è effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dai soci pubblici e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società, si riporta riepilogo dei dati utili a tale analisi (in euro):

Ricavi da Conto Economico	2024	2023
Ricavi da riscossione spontanea e altri Ricavi	1.234.459	950.784
Totale ricavi imputabili all'attività svolta in Favore della controllante	1.234.459	950.784
% attività svolta in favore della Controllante	100%	100 %

3) “Partecipazione di soci privati”:

- Attualmente, nel Capitale Sociale di SIXT SpA è presente il socio privato SOGET SpA per il 40% del capitale sociale, individuato previo espletamento di gara pubblica.

Organizzazione Interna

L'Amministratore delegato nominato dal Consiglio di Amministrazione il 01-03-2022 ha i poteri delegati in attuazione dei patti parasociali sottoscritti in data 29-12-2021 per la gestione sociale, agendo per l'attuazione dell'oggetto sociale nel rispetto dell'interesse pubblico espresso dal Socio Comune di Corato ed in conformità con l'esercizio del controllo analogo.

I poteri dell'Amministratore delegato sono espressamente indicati nei patti parasociali e nella deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 01-03-2022.

Il Collegio Sindacale esercita le funzioni attribuite dalla legge e dallo Statuto.

Prevenzione della corruzione e trasparenza

In merito alla disciplina in materia di anticorruzione e trasparenza contenute nella L. n.190/2012 (come da ultimo modificata dal D.Lgs.n.97/2016) e nella Legge n.179/2017, per quanto riguarda la prevenzione della corruzione, nel D.Lgs. n. 33/2013 (come da ultimo modificato dal D.Lgs.n. 97/2016) e **nella Delibera ANAC n.1134/2017**, recante le Linee guida per l'attuazione della normativa da parte delle società controllate dalle pubbliche amministrazioni, per quanto riguarda la trasparenza, l'Amministrazione di SIXT SPA ha nominato il Responsabile per la prevenzione della Corruzione e trasparenza e provvederà nel corso dell'esercizio 2025 alle seguenti azioni:

- Approvare la Relazione annuale del R.P.C.T. predisposta secondo lo schema messo a disposizione dall'A.N.A.C.

Gestione dei rischi

E' intenzione di SIXT strutturare la gestione dei rischi aziendali coinvolgendo tutta l'organizzazione con differenti ruoli e responsabilità, come di seguito:

Governance: Il Socio maggioritario Comune di Corato definisce le linee di strategia approvando il piano attività e il budget e il Presidente del Consiglio di Amministrazione supervisionerà il processo di gestione del rischio. Al Comune di Corato e al Presidente del C.d.A. si affiancano in questa attività, l'Amministratore delegato, il Collegio Sindacale e il Revisore Legale.

➤ Programmi di valutazione del rischio aziendale di cui all'articolo 6 comma 2 del Testo Unico

L'art. 6, comma 2, del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n.175, prevede che le "società a controllo pubblico predispongano specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4", ossia nella presente relazione.

Con il presente documento prodotto unitamente al Bilancio di Esercizio, la Società intende dotarsi di uno specifico Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale, secondo quanto previsto dall' artt. 6, c. 2 e 4 e dall' art. 14 c. 2 del D.Lgs. 175/2016. Tale Programma prevede il costante monitoraggio di "indicatori" numerici che siano in grado di individuare eventuali soglie di allarme il cui verificarsi potrebbe evidenziare uno stato di crisi.

Di seguito è riportata l'analisi dei rischi connessi alla normale operatività aziendale.

Principali dati economici

Il conto economico della società è il seguente (in Euro):

	31/12/2024	31/12/2023	Variazione
Ricavi netti	1.234.459	950.784	
Costi esterni	1.121.033	887.131	
Valore Aggiunto	113.426	63.653	43,88%
Costo del lavoro			
Margine Operativo Lordo	113.426	63.653	43,88%
Ammortamenti, svalutazioni e altri accantonamenti	368	368	
Risultato Operativo	113.058	63.285	44,02%
Proventi non caratteristici			
Proventi e oneri finanziari		168	
Risultato Ordinario	113.058	63.117	44,17%
Rivalutazioni e svalutazioni			
Risultato prima delle imposte	113.058	63.117	44,17%
Imposte sul reddito	32.451	17.685	
Risultato netto	80.607	45.432	43,64%

Principali dati patrimoniali

Lo stato patrimoniale della società è il seguente (in Euro):

	31/12/2024	31/12/2023	Variazione
Immobilizzazioni materiali nette			
Partecipazioni ed altre immobilizzazioni finanziarie			
Capitale immobilizzato			
Crediti verso Clienti	193.573	140.095	
Altri crediti	21.294	15.200	

Ratei e risconti attivi			
Attività entro esercizio successivo	214.867	155.295	27,72%
Debiti verso fornitori	328.713	193.175	
Acconti			
Debiti tributari e previdenziali	34.476	19.570	
Altri debiti	10.005	14.237	
Ratei e risconti passivi			
Passività entro esercizio successivo	373.194	226.982	39,17%
Capitale d'esercizio netto	-158.327	-71.687	54,72%
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato			
Debiti tributari e previdenziali (oltre l'esercizio successivo)			
Altre passività a medio e lungo termine			
Passività oltre esercizio successivo			
Capitale investito	-158.327	-71.687	54,72%
Patrimonio	413.411	380.492	
Posizione finanziaria netta oltre l'esercizio successivo			
Posizione finanziaria netta entro l'esercizio successivo	571.002	451.074	
Mezzi propri ed indebitamento finanziario netto	984.413	831.566	15,52%

Dallo stato patrimoniale emerge la solidità patrimoniale della società, ossia la sua capacità a mantenere l'equilibrio finanziario entro l'esercizio successivo.

Principali dati finanziari

La posizione finanziaria netta al 31/12/2024, era la seguente (in Euro):

	31/12/2024	31/12/2023	Variazione
Depositi bancari	570.953	449.741	
Denaro e altri valori in cassa	49	1.333	
Disponibilità liquide	571.002	451.074	21,00%
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
Obbligazioni e obbligazioni convertibili (entro l'esercizio successivo)			
Debiti verso soci per finanziamento(entro l'esercizio successivo)			
Debiti verso banche(entro l'esercizio successivo)			
Debiti verso altri finanziatori(entro l'esercizio successivo)			
Anticipazioni per pagamenti esteri			
Quota a breve di finanziamenti			
Crediti finanziari			
Debiti finanziari entro l'esercizio successivo			
Posizione finanziaria netta entro l'esercizio successivo			
Obbligazioni e obbligazioni convertibili(oltre l'esercizio successivo)			
Debiti verso soci per finanziamento(oltre l'esercizio successivo)			
Debiti verso banche(oltre l'esercizio successivo)			
Debiti verso altri finanziatori(oltre l'esercizio successivo)			
Anticipazioni per pagamenti esteri			
Quota a lungo di finanziamenti			
Crediti finanziari			
Posizione finanziaria netta oltre l'esercizio successivo			
Posizione finanziaria netta	571.002	451.074	21,00%

In conformità alle richiamate disposizioni normative, l'organo amministrativo della Società nell'approntare il Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale ha predisposto gli indicatori di redditività, di situazione finanziaria, indicatori riferiti alla struttura, al ciclo finanziario e al ciclo economico, che rimarranno in vigore sino a diversa successiva deliberazione dell'organo amministrativo, che potrà aggiornarlo e implementarlo in ragione delle mutate dimensioni e complessità dell'impresa della Società.

L'analisi implementata evidenzia le seguenti risultanze:

INDICATORI DI REDDITIVITA'

Indicatori di Redditività in %	Composizione	31.12.2024	31.12.2023
--------------------------------	--------------	------------	------------

ROE Lordo	<i>Utile Lordo/PN- Utile Netto</i>	0,34	0,15
ROE Netto	<i>Utile Netto/PN- Utile Netto</i>	0,24	0,12
ROI	<i>EBIT/Totale Attività</i>	0,14	0,11
ROS	<i>EBIT/Tot. Ricavi</i>	0,09	0,07

Tutti gli indicatori in questione evidenziano in modo più che positivo il livello complessivo di redditività dell'impresa, il contributo delle diverse aree di pertinenza gestionali e la capacità della società di generare valore e produrre reddito.

INDICATORI DI LIQUIDITA' E INDEBITAMENTO

Indicatori di liquidità e indebitamento	<i>Composizione</i>	<i>31.12.2024</i>	<i>31.12.2023</i>
Liquidità primaria (quoziente di Tesoreria o quick ratio)	<i>Liquidità immediate + liquidità differite/ Passivo a breve termine</i>	2,11	2,67
Liquidità secondaria(quoziente di disponibilità o Current ratio)	<i>Liquidità immediate + liquidità differite + scorte di magazzino /Passivo Corrente</i>	2,11	2,67
Indice di indebitamento	<i>TFR + Debiti/Patrimonio Netto</i>	0,90	0,59
Grado di indipendenza finanziaria	<i>PN/Debiti a breve + Debiti a m/l</i>	1,11	1,68

Tutti gli indicatori in questione manifestano la capacità di soddisfare in modo ordinato le obbligazioni derivanti dall'indebitamento a breve e medio lungo termine della società ed una solida situazione finanziaria.

INDICATORI DI STRUTTURA PATRIMONIALE

Indicatori di struttura	<i>Composizione</i>	<i>31.12.2024</i>	<i>31.12.2023</i>
Debit/equity	<i>Debiti Fin. b.t./ PN</i>	1,11	1,68
Indice di immobilizzo	<i>Immobilizzazioni /totale attivo</i>	0,00	0,00
Copertura immobilizzazioni con PN	<i>PN+TFR/Totale immobilizzazioni</i>	561	344
Indice di indipendenza da terzi	<i>PN/passività</i>	1,11	1,68

Tutti gli indicatori in questione manifestano una situazione inequivocabilmente solida a livello strutturale.

INDICATORI FINANZIARI

Indicatori finanziari	<i>Composizione</i>	<i>31.12.2024</i>	<i>31.12.2023</i>
Capitale circolante netto	<i>Attività correnti-passività correnti</i>	412.675	379.387
Margine di tesoreria	<i>Liq.immediate+differite - passiv. correnti</i>	412.675	379.387
Indice di struttura finanziaria	<i>PN + Deb. A m/l / immobilizzazioni nette</i>	1.067	549

Gli indicatori in questione manifestano una situazione di solvibilità, quindi di capacità di far fronte ai propri impegni.

INDICATORI ECONOMICI

Indicatori economici	<i>Composizione</i>	<i>31.12.2024</i>	<i>31.12.2023</i>
EBITDA	<i>EBIT + amm.ti e acc.ti</i>	113.613	68.615
EBIT	<i>EBIT ante prov. on. fin. e imposte</i>	113.613	68.615
ROD	<i>Oneri Finanziari/Debiti a breve + Debiti a m/l</i>	0,00	7,40

Gli indicatori in questione, evidenziano una serena sostenibilità dell'attività, tale da non ingenerare timori nel medio periodo.

APPROFONDIMENTI

Per una più agevole lettura si propone una sintetica disamina di alcune soglie di allarme:

	Soglia di allarme	Risultanze 2024
1	La gestione operativa della società è stata negativa per tre esercizi consecutivi	NO
2	Le perdite di esercizio cumulate negli ultimi tre esercizi, al netto degli eventuali utili di esercizio del medesimo periodo, hanno eroso il patrimonio netto in misura superiore al 15%;	NO
3	La relazione al bilancio degli organi di controllo evidenziano dubbi di continuità aziendale	NO
4	L'indice di struttura finanziaria, dato dal rapporto tra patrimonio più debiti a medio e lungo termine e attivo immobilizzato, è inferiore a 1 in una misura superiore del 20%;	NO
5	L'indice di disponibilità finanziaria, dato dal rapporto tra attività correnti e passività correnti, è inferiore ad 1	NO
6	Il peso degli oneri finanziari, misurato come oneri finanziari su fatturato, è superiore al 5%	NO

➤ **Strumenti di governo societario di cui all'articolo 6, comma 3, del Testo Unico**

Il presente paragrafo contiene un piano di attuazione degli strumenti di governo societario di cui all'articolo 6 comma 3 del Testo Unico, distinguendo tra:

- (i) Strumenti da adottare, prevedendo una tempistica per la relativa attuazione e
- (ii) Strumenti di cui non si ritiene opportuna l'attuazione, con l'indicazione delle relative motivazioni.

La Società potrebbe dotarsi, di Regolamenti che disciplinano gli ambiti nei quali trova applicazione il principio di concorrenza.

Si tratta in particolare dei seguenti atti:

- Regolamento per l'affidamento degli appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie;
- Regolamento per il conferimento di incarichi ad esperti esterni;

“b) codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società”;

La Società valuterà nel medio periodo l'opportunità di aggiornare il Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del D.Lgs. n.231/2001 e s.m.i., di cui farebbe parte integrante il Codice Etico da approvare.

In conformità al D.Lgs. n.196/2003, Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al GDPR 2016/679 - Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE, così come novellato dal D. Lgs. 101/2018, la Società valuterà l'avvio di un piano lavori relativamente al Modello Privacy e ad ulteriori Procedure e Regolamenti, atti a disciplinare gli adempimenti connessi alla sopra citata normativa.

“c) programmi di responsabilità sociale dell'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione Europea”;

La Società non ha, allo stato attuale, implementato specifici programmi di responsabilità sociale di impresa, in quanto tali programmi, di natura volontaria su temi di carattere sociale, richiederebbero impieghi di risorse ad oggi non disponibili.

Il Presidente del C.d.A.

S.I. x T. S.p.A.

Avv. Grazia Tarantini

